# INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA

#### Art. 1 – Finalità.

- 1. La Regione in armonia con i principi costituzionali coopera con lo Stato e con gli enti locali alla promozione della legalità e della sicurezza e partecipa alle forme di coordinamento disciplinate dalle leggi dello Stato.
- 2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione promuove iniziative e progetti volti ad attuare un sistema integrato di sicurezza urbana e territoriale, nonché dell'ordinata convivenza della comunità veneta, privilegiando le azioni di prevenzione.

### Art. 2 – Interventi di promozione regionale.

- 1. La Giunta regionale sostiene iniziative per realizzare progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità, con prioritaria attenzione a:
- a) diffondere una cultura della legalità e un'ordinata e pacifica convivenza civile anche, previe intese, attraverso il sistema formativo;
- b) realizzare attività formative nonché promuovere forme di riconoscimento al merito e di aggiornamento per operatori nel settore della sicurezza;
- c) attivare forme di più stretta collaborazione, anche nel trattamento di dati statistici, tra le polizie locali presenti nel Veneto d'intesa tra gli enti;
- d) svolgere attività di documentazione, ricerca, comunicazione e informazione
- 2. Al fine di incentivare una adeguata e razionale presenza e localizzazione dei presidi delle forze addette alla sicurezza sul territorio regionale la Giunta regionale è autorizzata a promuovere e stipulare intese o accordi di programma con lo Stato, gli enti locali, i soggetti proprietari per consentire l'acquisizione, il riadattamento, il riuso di immobili adibiti o da adibire ad uffici, comandi e alloggi per gli operatori della sicurezza.

## Art. 3 - Contributi a favore degli Enti locali. (1)

- 1. La Regione concorre al finanziamento di progetti integrati presentati dagli enti locali in forma singola o associata, volti ad elevare gli standard di sicurezza, alle azioni preventive sul territorio, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità e allo sviluppo di azioni preventive a carattere sociale; tali progetti sono prioritariamente riferiti a:
- a) la realizzazione di forme e sistemi coordinati ed integrati di vigilanza e sicurezza locale e di quartiere;
- b) l'adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali;
- c) le iniziative di prevenzione e di sostegno rivolte alla tutela delle fasce della popolazione più deboli ed esposte ai fenomeni di criminalità o di rischio dell'incolumità personale;

- d) interventi contro l'usura, i reati contro il patrimonio ed iniziative per il controllo del territorio dalla diffusione dei reati connessi all'uso delle droghe e all'alcolismo, contro la diffusione delle droghe e dell'alcolismo e a favore della sicurezza stradale;
- e) la dotazione di sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo telesorveglianza, sistemi per la richiesta rapida di soccorso, servizi informatici per la sicurezza:
- f) iniziative finalizzate al controllo, risanamento e riqualificazione delle zone a rischio all'interno delle quali si trovino edifici abbandonati o aree dismesse, anche mediante lo studio di valutazione dell'impatto di sicurezza.
  - 2. I progetti possono essere presentati da:
- a) unioni di comuni, associazioni di comuni, comuni convenzionati per almeno 5 anni, sempre con popolazione complessiva di almeno 15.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione di almeno 20.000 abitanti;
- c) comuni ad economia prevalentemente turistica individuati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62;
- d) comunità montane;
- e) province.
- 3. La Giunta regionale determina, sentita la competente commissione consiliare, i criteri, le priorità per l'assegnazione del finanziamento ai progetti e le modalità di presentazione degli stessi, nonché i limiti del contributo finanziario della Regione.

## Art. 4 – Contributi per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche.

- 1. La Regione contribuisce alla tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche dai fenomeni di criminalità mediante incentivi all'installazione di impianti di allarme e dispositivi di sicurezza.
- 2. Sono destinatari dei contributi i titolari di attività di cui al comma 1 che presentino, anche tramite associazioni di categoria, consorzi e associazioni di imprenditori turistici, di produttori o commercianti, progetti coordinati e relativi a settori esposti a rischio criminalità.
- 3. I contributi concessi ai sensi del presente articolo rientrano nel regime "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
- 4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità e i criteri con cui vengono erogati contributi a sostegno delle iniziative per la sicurezza di cui al presente articolo.

### Art. 5 - Osservatorio regionale per la sicurezza.

- 1. L'Osservatorio regionale per la sicurezza è la struttura di supporto per gli interventi di cui all'articolo 2 di cui si dota la Giunta regionale ed è costituito da:
- a) un comitato tecnico scientifico;
- b) un centro di raccolta e di elaborazione della documentazione nell'attività di cui alla presente legge.
- 2. L'Osservatorio si avvale di norma di strutture e personale della Regione la quale definisce con propri atti:
- a) composizione, modalità e criteri di funzionamento del comitato tecnico scientifico;
- b) struttura e funzioni del centro di documentazione.

### Art. 6 - Norma finanziaria.

- 1. Le spese di natura corrente indotte dall'attuazione della presente legge, come di seguito specificate:
- a) iniziative regionali in materia di sicurezza e promozione della legalità, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5: euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004;
- b) contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), c), d): euro 760.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004;

trovano copertura, per euro 1.260.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, nelle risorse da stanziare all'u.p.b. U0015 "Prevenzione e lotta alla criminalità", mediante prelevamento di pari importo dall'u.p.b. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partite n. 1 e n. 2, in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2002 e di sola competenza per gli esercizi 2003 e 2004.

- 2. Le spese d'investimento indotte dall'attuazione della presente legge, come di seguito specificate:
- a) spese per acquisizione, riadattamento e riuso di immobili per gli operatori della sicurezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2: euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2002 e euro 2.000.000,00 per gli esercizi 2003 e 2004;
- b) contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b), e), f): euro 1.520.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004;
- c) contributi per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche, ai sensi dell'articolo 4: euro 1.033.000,00 per l'esercizio 2002 e euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2003 e 2004;

trovano copertura, per euro 5.553.000,00 per l'esercizio 2002 e euro 4.520.000,00 per ciascuno degli esercizi 2003 e 2004, nelle risorse stanziate all'u.p.b. U0016 "Interventi strutturali per la sicurezza", che vengono incrementate mediante prelevamento di euro 4.520.000,00 dall'u.p.b. U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", partita n. 1 in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2002 e di sola competenza per gli esercizi 2003 e 2004.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

### Art. 7 - Norma di prima applicazione.

- 1. In sede di prima applicazione gli atti di Giunta previsti dalla presente legge sono approvati entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.
- 2. Per quanto previsto dall'articolo 4, limitatamente all'anno 2002, sono fatte salve le modalità applicative di cui all'articolo 5 della legge regionale 31 marzo 2000, n. 7: "Interventi per la sicurezza delle attività artigianali e commerciali". (2)

## Art. 8 - Norma abrogativa.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogate la legge regionale 31 marzo 2000, n. 7 "Interventi per la sicurezza delle attività artigianali e commerciali" e la legge regionale 26 maggio 1980, n. 67 "Istituzione di un fondo regionale di solidarietà per interventi a favore dei danneggiati da azioni terroristiche".

(1) L'art. 78 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 prevede un finanziamento straordinario per le iniziative di sicurezza urbana attuate dagli enti locali ai sensi del presente articolo, con priorità per la realizzazione di forme e sistemi coordinati e integrati di vigilanza, sicurezza locale e di quartiere.

(2) L'art. 5 della legge regionale 31 marzo 2000, n. 7 recita: "Art. 5 - Procedure.

1. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e la competente commissione consiliare, definisce i criteri, ivi comprese le caratteristiche tecniche degli impianti, le procedure, gli eventuali settori di intervento e le priorità per la concessione dei contributi tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) fatturato;
- b) reddito dell'impresa;
- c) situazioni di difficoltà riferite a particolari categorie a rischio."